

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/714 DELLA COMMISSIONE**del 24 aprile 2015****relativa alla validità di talune informazioni tariffarie vincolanti**

[notificata con il numero C(2015) 2888]

(I testi in lingua inglese, francese, portoghese spagnola e tedesca, sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino,visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, lettera a), punto iii),visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'informazione tariffaria vincolante (ITV) di cui all'allegato contiene una classificazione tariffaria incompatibile con le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I, parte prima, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e non è coerente con altre ITV.
- (2) I prodotti coperti dall'ITV di cui all'allegato consistono in succhi di frutta, concentrati di succhi di frutta, succhi di ortaggi, concentrati di succhi di ortaggi, anche miscelati, nonché additivi, diluiti con acqua o gassati. La classificazione tariffaria di tali prodotti stabilita nell'ITV non è conforme ai codici TARIC 2202 90 10 19, 2202 90 10 99, 2202 90 91 90, 2202 90 95 90 e 2202 90 99 90 rispettivamente.
- (3) Al fine di garantire parità di condizioni tra gli operatori e l'applicazione uniforme della TARIC è necessario che l'ITV di cui all'allegato cessi di essere valida. Le autorità doganali che hanno rilasciato l'informazione devono pertanto revocarla quanto prima possibile a seguito della notifica della presente decisione e notificare la revoca alla Commissione.
- (4) A norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, al titolare di un'ITV che ha cessato di essere valida è data la possibilità, per un determinato periodo, di invocare detta ITV se sono soddisfatte le condizioni di cui alla suddetta disposizione e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell'allegato, rilasciata dalle autorità doganali indicate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida in conformità del paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

